



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 1096 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato Codice dell'ordinamento militare, nelle parti in cui prevede che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, tra l'altro, in relazione al ruolo di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal codice e che, ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal codice;
- VISTO l'articolo 821, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nei ruoli normale, forestale e tecnico;
- VISTO l'articolo 821, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è articolato nei seguenti comparti e specialità:
- a) comparto amministrativo: specialità amministrazione e commissariato;
 - b) comparto tecnico-scientifico: specialità investigazioni scientifiche, specialità telematica, specialità genio;
 - c) comparto sanitario e psicologico: specialità sanità (medicina/farmacia), specialità veterinaria, specialità psicologia;
- VISTO l'articolo 2247-*sexies*, commi 1 e 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite, sino all'anno 2031, dal quadro II (specchio A) e, a partire dal 1° gennaio 2032, dal quadro II (specchio B) della tabella 4 allegata al medesimo Codice;
- VISTO il quadro II (specchio A) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, recante le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sino all'anno 2031, e, in particolare, la colonna 6, nella parte in cui richiede, per l'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, lo svolgimento di due anni di comando o attribuzioni specifiche, anche se compiuti, in tutti o in parte, nel grado di maggiore o capitano;
- VISTA la nota c) in calce al medesimo quadro II (specchio A) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, la quale prevede che gli incarichi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

- VISTO il quadro II (specchio B) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, recante le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2032, e, in particolare, la colonna 6, nella parte in cui richiede, per l'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, lo svolgimento di due anni di comando o attribuzioni specifiche, anche se compiuti, in tutti o in parte, nel grado di maggiore o capitano;
- VISTA la nota c) in calce al medesimo quadro II (specchio B) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, la quale prevede che gli incarichi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO l'articolo 2247-septies, commi 2 e 4, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite, sino all'anno 2026, dal quadro III (specchio B) e, a partire dal 1° gennaio 2027, dal quadro III (specchio C) della tabella 4 allegata al medesimo Codice;
- VISTO il quadro III (specchio B) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, recante le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sino all'anno 2026, e, in particolare, la colonna 6, che non richiede periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche per l'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento ad alcun grado;
- VISTO il quadro III (specchio C) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, recante le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri a partire dal 1° gennaio 2027, e, in particolare, la colonna 6, nella parte in cui richiede, per l'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, lo svolgimento di due anni di attribuzioni specifiche, anche se compiuti, in tutti o in parte, nel grado di maggiore o capitano;
- VISTA la nota f) in calce al medesimo quadro III (specchio C) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, la quale prevede che gli incarichi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa del 21 dicembre 2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 36 del 30 dicembre 2020, recante l'individuazione degli incarichi validi ai fini dell'assolvimento dei periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione al grado di colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA la necessità di aggiornare gli incarichi validi ai fini dell'assolvimento delle attribuzioni specifiche per l'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico dell'Arma dei

2.4) comandante sezione del reparto tecnologie informatiche raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche;

3) specialità genio:

3.1) comandante reparto lavori genio del comando generale dell'Arma dei carabinieri;

3.2) capo sezione direzione lavori genio del comando generale dell'Arma dei carabinieri;

3.3) capo sezione ufficio infrastrutture del comando generale dell'Arma dei carabinieri;

c) comparto sanitario e psicologico:

1) specialità sanità (medicina/farmacia):

1.1) direttore infermeria presidiaria;

1.2) capo sezione programmazione finanziaria e servizio farmaceutico direzione sanità comando generale dell'Arma dei carabinieri;

2) specialità veterinaria:

2.1) direttore infermeria quadrupedi;

2.2) dirigente/capo servizio veterinario;

3) specialità psicologia:

3.1) comandante nucleo psicologia;

3.2) comandante sezione psicologia investigativa e sezione atti persecutori del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera b), sono ritenuti validi ai fini dell'avanzamento anche se svolti in altre specialità del comparto rispetto a quella per la quale sono indicati.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Gli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti validi ai fini dell'avanzamento anche nella parte svolta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministro della difesa 21 dicembre 2020, citato in premessa, è abrogato.

Roma, li **22 MAR 2022**

IL MINISTRO


carabinieri, al fine di adeguare la relativa determinazione al mutato assetto ordinativo e dei ruoli e di assicurare continuità ad alcune posizioni di impiego di primario rilievo istituzionale;

Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

DECRETA

Art. 1

Incarichi validi per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri

1. Gli incarichi validi per l'assolvimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello in servizio permanente del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, di cui ai quadri II (specchio A) e II (specchio B) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, sono i seguenti:

- a) comandante di gruppo forestale;
- b) comandante centro anticrimine natura;
- c) comandante di reparto parco;
- d) comandante di reparto operativo CITES;
- e) comandante di reparto carabinieri biodiversità;
- f) incarichi ordinativamente previsti per il grado di tenente colonnello, maggiore o capitano presso il Centro nazionale accoglienza animali confiscati, anche se svolti da ufficiali del ruolo tecnico.

Art. 2

Incarichi validi per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri

1. Gli incarichi validi per l'assolvimento dei periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello in servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, di cui al quadro III (specchio C) della tabella 4 allegata al Codice dell'ordinamento militare, sono i seguenti:

a) comparto amministrativo:

1) specialità amministrazione e commissariato:

1.1) capo servizio amministrativo;

1.2) capo ufficio centro nazionale amministrativo carabinieri;

b) comparto tecnico scientifico:

1) specialità investigazioni scientifiche:

1.1) comandante reparto carabinieri investigazioni scientifiche;

1.2) comandante sezione reparto carabinieri investigazioni scientifiche;

2) specialità telematica:

2.1) direttore e capo sezione del polo di telematica in Chieti del III reparto del comando generale dell'Arma dei carabinieri;

2.2) capo sezione del III reparto del comando generale dell'Arma dei carabinieri;

2.3) comandante sezione del reparto indagini telematiche raggruppamento operativo speciale carabinieri;